

Assemblee online, il «luogo» non serve e non va indicato

Angelo Busani

SOCIETÀ

Tre ipotesi di svolgimento Nessuna presenza in caso di totale audio-videocall

Fra le novità più rilevanti della legislazione emergenziale (articolo 106, Dl 18/2020) in tema di svolgimento delle assemblee societarie durante l'epidemia c'è la norma che consente a qualsiasi società, di obbligare - statuendolo nell'avviso di convocazione - i partecipanti all'assemblea a svolgerla in totale audio conferenza. Cioè senza alcuna presenza fisica dei partecipanti nel luogo prescelto per svolgere l'adunanza (tranne il segretario), dovendo tutti collegarsi (ove intendano partecipare) in modalità audio/video. In sostanza, se l'avviso di convocazione disponga l'obbligatorietà della full audio/video conference, nessuno può fisicamente presentarsi nel luogo di convocazione e, nel caso in cui qualcuno si presenti, può essere legittimamente respinto. Possono, pertanto, praticarsi tre diverse metodologie assembleari:

- l'assemblea totalmente analogica e, cioè, l'assemblea svolta solo con la presenza fisica dei partecipanti (nel rispetto, beninteso, della normativa che impone il distanziamento sociale e l'isolamento delle persone alle prese con le evidenze sanitarie che ne vietano la circolazione);
- l'assemblea parzialmente analogica che, a differenza di quella totalmente analogica, offre ai partecipanti la possibilità di intervento in collegamento audio/video, a prescindere dal fatto che sia consentita dallo statuto, la quale si svolge con (almeno) il presidente e il segretario nel luogo di convocazione (o, comunque, fisicamente presenti nel medesimo luogo, ove si tratti di assemblea totalitaria);
- la nuova assemblea in full audio/

video conference (imposta ai potenziali partecipanti con un avviso di convocazione redatto in tal senso) cui si può intervenire solo con collegamento audio/video.

Nel caso a) e b), pertanto, il presidente e il segretario si trovano necessariamente nel medesimo luogo. Nel caso c), il presidente e il segretario ben potrebbero trovarsi nello stesso luogo (si pensi all'ipotesi che essi si colleghino all'audio/video conferenza essendo entrambi fisicamente presso la sede sociale); tuttavia, la legge consente, «in ogni caso», che non vi sia «la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio» (e, quindi, anche in deroga a clausole statutarie che ne dispongano la presenza nel medesimo luogo).

Si tratta, poi, di capire se, svolgendosi l'assemblea (obbligatoriamente) online, abbia senso porsi il tema del luogo di convocazione (e di chi vi si trovi, beninteso, collegato agli altri partecipanti via audio/video conferenza). Nella Massima n. 187 dei notai milanesi (emanata prima del Dl 18/2020) e in una Faq di Assonime (emanata dopo il Dl 18/2020) si sostiene la necessità della presenza del segretario nel luogo di convocazione.

Francamente, se l'assemblea si svolge (obbligatoriamente) del tutto online, l'indicazione, nell'avviso di convocazione, di un luogo di convocazione pare non avere senso (e, quindi, appare legittimo un avviso di convocazione che non riporti il luogo di convocazione). Non sembra quindi aver senso nemmeno porsi il tema della presenza del segretario dell'assemblea nel luogo di convocazione: se l'assemblea è online, il luogo di convocazione è, appunto, un fattore irrilevante; non si vede a cosa serva l'accesso del segretario a questo inconsistente luogo di convocazione quando tutti i partecipanti sono obbligatoriamente online.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RESOCONTO

Verbale valido se c'è la firma del notaio

Angelo Busani

Senza il pubblico ufficiale si può ipotizzare che sottoscriva il segretario

C'è poi da risolvere il problema della firma del verbale dell'assemblea dei soci. Se il verbale viene redatto da un notaio (nell'esercizio della sua funzione di pubblico ufficiale), il tema non si pone: il verbale può, in ogni caso, essere firmato dal solo notaio, sia che si tratti di un'assemblea del tutto analogica, sia che si tratti di un'assemblea analogica con possibilità di intervento on line, sia che si tratti di un'assemblea in full audio/video conference.

Il verbale notarile, essendo un atto pubblico che registra l'evento assembleare, esiste - per definizione - a prescindere dalla firma del presidente dell'assemblea, la quale non è, dunque, un requisito di esistenza del verbale (come, invero, parrebbe a una prima lettura dell'articolo 2375, comma 1, primo periodo, del Codice civile, secondo cui «le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio»), ma è da considerare come un mero placet del presidente dell'assemblea circa la verbalizzazione effettuata dal notaio.

Tanto è vero che tale placet non ci fosse e il presidente, per ciò, non volesse - in ipotesi - firmare il verbale, non per questo il verbale firmato dal solo notaio non esisterebbe; così come il verbale bensì esisterebbe se, formato in modalità "postuma" (e cioè redatto non contemporaneamente allo svolgimento dell'assemblea, ma successivamente alla sua chiusura), sopravvenisse l'impossibilità del presi-

dente di firmarlo e fosse firmato dal solo notaio.

Se si tratta, invece, di una verbalizzazione privata, c'è da porre attenzione al fatto che la norma di cui al predetto articolo 2375, comma 1, primo periodo, del Codice civile impone (non tanto la verbalizzazione contestuale allo svolgimento dell'assemblea, quanto) la sottoscrizione congiunta del presidente e del segretario in calce al verbale, una volta che esso sia confezionato, e che l'articolo 2379, comma 3, qualifica il verbale come mancante se non vi siano le firme del presidente e del segretario (insomma, senza dette sottoscrizioni il verbale non si forma e, con ciò, nemmeno si forma la deliberazione che ne dovrebbe essere oggetto).

Ora, in mancanza di una esplicita norma di legge sulla redazione (e sulla sottoscrizione) del verbale delle assemblee nel periodo emergenziale, appare non implausibile derivare dalla ratio del Dl 18/2020 (in tema di obbligo di assemblee on line, di possibilità dei partecipanti all'assemblea di intervenire alla call da luoghi separati e di divieti o limiti agli spostamenti fisici delle persone: si pensi a un presidente che sia impossibilitato a spostarsi per ragioni di salute) la validità del verbale redatto in forma privata firmato dal solo segretario (in considerazione anche dei vincoli agli spostamenti imposti dalla normativa emergenziale). Ma sicuramente si tratta di una soluzione da vagliare con estrema cautela, ove si intenda praticarla, perché non è affatto scontato che la predetta interpretazione "liberale" sia pacificamente fatta propria da chiunque, al cospetto della norma codicistica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA